

DELIBERAZIONE 10 MARZO 2016
104/2016/R/IDR

APPROVAZIONE, AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE DEI CONGUAGLI NELL'AMBITO DEL METODO TARIFFARIO PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO MTI-2, DELLE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE RELATIVE ALL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE SARNESE VESUVIANO, PER IL PERIODO 2012-2015

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 10 marzo 2016

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 (di seguito: direttiva 2000/60/CE);
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito: Decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l'articolo 7;

- la legge della Regione Campania 2 dicembre 2015, n. 15, recante “Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell’Ente Idrico Campano”, e, in particolare, l’articolo 21;
- la sentenza Tar Lombardia, sez. II, 15 maggio 2014 n. 1274;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 1 marzo 2012, 74/2012/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti tariffari e per l’avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici” (di seguito: deliberazione 74/2012/R/IDR);
- il documento per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012, recante “Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici” (di seguito: documento per la consultazione 204/2012/R/IDR);
- il documento per la consultazione 290/2012/R/IDR, del 12 luglio 2012, dal tema “Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici – Il metodo tariffario transitorio” (di seguito: documento per la consultazione 290/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/IDR, recante “Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 347/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” ed il suo Allegato A recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all’ingrosso” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 21 febbraio 2013, 73/2013/R/IDR, recante “Approvazione delle linee guida per la verifica dell’aggiornamento del piano economico-finanziario del piano d’ambito e modifiche alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 585/2012/R/IDR” (di seguito: deliberazione 73/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” ed il suo Allegato 1, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 20 giugno 2013, 271/2013/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe in caso di mancata trasmissione dei dati, nonché acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di chiarimenti procedurali in ordine alla disciplina tariffaria per il servizio idrico” (di seguito: deliberazione 271/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 25 luglio 2013, 339/2013/R/IDR, recante “Fabbisogno di investimenti e individuazione degli strumenti di finanziamento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e della risorsa idrica –

Primi orientamenti” (di seguito: documento per la consultazione 339/2013/R/IDR);

- il documento per la consultazione 1 agosto 2013, 356/2013/R/IDR, recante “Consultazione pubblica in materia di regolazione tariffaria dei servizi idrici” (di seguito: documento per la consultazione 356/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 28 novembre 2013, 550/2013/R/IDR, recante “Provvedimenti tariffari, in materia di servizi idrici, relativi al primo periodo regolatorio 2012-2015, per il riconoscimento dei costi e la definizione di ulteriori misure a completamento della disciplina” (di seguito: documento per la consultazione 550/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 6 febbraio 2014, 29/2014/E/IDR, recante “Approvazione di tre verifiche ispettive in materia di tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2012 e 2013 e di restituzione della remunerazione del capitale investito per il periodo 21 luglio 2011 - 31 dicembre 2011” (di seguito: deliberazione 29/2014/E/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2014, 203/2014/C/IDR, recante “Appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, sez. II, nn. 883, 890, 974, 982, 1010, 1118 e 1165 del 2014, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell’Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR, 273/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR” (di seguito: deliberazione 203/2014/C/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2014, 204/2014/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR, acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di alcuni chiarimenti procedurali” (di seguito: deliberazione 204/2014/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 31 luglio 2014, 380/2014/S/IDR, recante “Avvio di un procedimento per l’adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi per violazioni della regolazione del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 380/2014/S/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 9 luglio 2015, 338/2015/R/IDR, recante “Determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico per il grossista Regione Campania, con riferimento al primo periodo regolatorio 2012-2015” (di seguito: deliberazione 338/2015/R/IDR);
- il documento per la consultazione 30 luglio 2015, 406/2015/R/IDR, recante “Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) – Inquadramento generale e linee di intervento” (di seguito: documento per la consultazione 406/2015/R/IDR);
- il documento per la consultazione 26 novembre 2015, 577/2015/R/IDR, recante “Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) – orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 577/2015/R/IDR);

- la deliberazione 655/2015/R/IDR, del 23 dicembre 2015, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 655/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/IDR);
- la determinazione del 4 novembre 2013 n. 2/2013 DSID recante “Disposizioni per la sistematizzazione della raccolta di dati e informazioni in materia di servizio idrico integrato per le gestioni ricadenti nel campo di applicazione della deliberazione 585/2012/R/IDR ai sensi dell’Articolo 3 della deliberazione 271/2013/R/IDR”;
- la determinazione del 28 febbraio 2014, 2/2014 DSID recante “Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2014 e 2015 ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR” (di seguito: determina 2/2014 DSID);
- la determinazione del 7 marzo 2014, 3/2014 DSID, recante “Approvazione degli schemi-tipo per la presentazione delle informazioni necessarie, nonché indicazione dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015” (di seguito: determina 3/2014 DSID);
- la determinazione del 31 marzo 2015, 4/2015 DSID, recante “Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini del monitoraggio sugli affidamenti del servizio idrico integrato e sulla adesione degli enti locali all’ente di governo dell’ambito, nonché ai fini dell’aggiornamento dei dati e dei parametri tariffari per l’anno 2015 e dell’esplicitazione della componente a copertura dei costi ambientali e della risorsa” (di seguito: determinazione 4/2015 DSID);
- i dati e gli atti trasmessi, in data 18 novembre 2013, dall’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano ai sensi delle deliberazioni 347/2012/R/IDR, 585/2012/R/IDR e 73/2013/R/IDR, concernenti le proposte tariffarie per gli anni 2012 e 2013;
- i dati e gli atti trasmessi dal medesimo Ente d’Ambito, in data 10 aprile 2014, come successivamente aggiornati in data 8 luglio 2015, ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR e delle determinazioni 2/2014 DSID, 3/2014 DSID e 4/2015 DSID;
- la comunicazione dell’Autorità prot. n. 36609 del 15 dicembre 2014 avente ad oggetto “Convocazione incontro verbalizzato nell’ambito delle attività istruttorie avviate ai sensi delle deliberazioni 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR e 643/2013/R/IDR”, recante tra l’altro alcune richieste di chiarimenti, nonché la diffida ad adempiere agli obblighi di invio di tutte le informazioni necessarie ai fini della determinazione delle tariffe relative alle annualità 2012, 2013, 2014 e 2015;
- l’istanza di aggiornamento delle relative predisposizioni tariffarie presentata - in data 16 ottobre 2015 (e successivamente integrata in data 20 gennaio 2016) - dal gestore GORI Gestione Ottimale Risorse Idriche S.p.a. (di seguito: GORI S.p.a.) ai sensi dei commi 5.5 e 9.2 della deliberazione 643/2013/R/IDR e trasmessa all’Autorità e all’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano;

- la conseguente diffida ad adempiere all'invio di taluni atti, informazioni e valutazioni indispensabili alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria, trasmessa dall'Autorità all'Ente d'Ambito in oggetto, in data 29 gennaio 2016 (prot. n. 2657);
- le note fornite in risposta alla comunicazione di cui al precedente alinea, dall'Ente d'Ambito, in data 15 febbraio 2016, e dal gestore GORI S.p.a., in data 5 febbraio 2016 e 3 marzo 2016;
- la nota recante “comunicazione delle risultanze istruttorie relative al procedimento avviato con deliberazione 380/2014/S/IDR”, trasmessa dall'Autorità al gestore GORI S.p.a., in data 4 marzo 2016 (prot. n. 6788).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all'Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, all'uopo precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;
- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che “il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas”;
- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)”;
- con riferimento ai casi in cui gli Enti d'Ambito non adottino gli atti di propria competenza, l'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 prevede che l'Autorità “nel caso di inutile decorso dei termini previsti dalla legge per l'adozione degli atti di definizione della tariffa da parte

delle autorità al riguardo competenti (...) provvede nell'esercizio del potere sostitutivo, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida”; e l’articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012 precisa che “in caso di inadempienza, o su istanza delle amministrazioni e delle parti interessate, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas intima l’osservanza degli obblighi entro trenta giorni decorsi i quali, fatto salvo l’eventuale esercizio del potere sanzionatorio, provvede in ogni caso alla determinazione in via provvisoria delle tariffe sulla base delle informazioni disponibili, comunque in un’ottica di tutela degli utenti”;

- l’articolo 7, del decreto legge 133/14, ha ridefinito, con riferimento ai casi in cui non si sia ancora provveduto, la disciplina per l’attivazione della gestione unica a livello di ambito territoriale ottimale, le correlate procedure e i relativi termini di attuazione, precisando, tra l’altro, l’obbligatorietà della partecipazione degli EELL competenti all’Ente di governo dell’ambito, nonché le scadenze per l’approvazione della forma di gestione, tra quelle previste dall’ordinamento europeo, e del Piano d’Ambito di cui all’articolo 149 del d.lgs. 152/06.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 74/2012/R/IDR, l’Autorità ha avviato un procedimento per l’adozione di provvedimenti tariffari e l’avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici;
- nell’ambito di tale procedimento, l’Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica due documenti (documenti per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012 e 290/2012/R/IDR del 12 luglio 2012) per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici ed ha organizzato una serie di seminari al fine di raccogliere i commenti e le osservazioni di tutti i soggetti interessati;
- in esito all’attività di analisi e allo svolgimento di un ampio processo partecipativo è stata approvata la deliberazione 585/2012/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio MTT per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013;
- al fine di individuare i più efficaci strumenti regolatori che possano consentire di allineare il sistema infrastrutturale nazionale agli standard definiti in ambito europeo e agli obiettivi di qualità ambientale e della risorsa, previsti sul territorio, l’Autorità ha posto in consultazione, con il documento per la consultazione 339/2013/R/IDR, elementi conoscitivi e criteri guida per la selezione degli investimenti necessari al settore, nell’ambito dell’articolato sistema di competenze previsto nel comparto (Autorità di Distretto per la gestione delle acque, Regioni per la loro tutela, ATO per l’erogazione del servizio idrico integrato);
- con il documento per la consultazione 356/2013/R/IDR, l’Autorità, al fine di conseguire gli obiettivi delineati dalle competenti amministrazioni, ha prospettato un nuovo approccio per una regolazione asimmetrica ed innovativa,

che porti a compimento il primo periodo di regolazione tariffaria, esplicitando la relazione tra identificazione degli obiettivi, selezione degli interventi necessari e riflessi in termini di entità dei corrispettivi ed attese di miglioramento di efficienza degli operatori, prefigurando contestualmente la possibilità di prevedere schemi regolatori adottabili da parte degli Enti d'Ambito, o dagli altri soggetti competenti alla predisposizione tariffaria, in funzione dei citati obiettivi specifici dai medesimi prefissati;

- tenendo conto delle osservazioni e proposte già raccolte nell'ambito del documento per la consultazione 356/2013/R/IDR, nel documento per la consultazione 550/2013/R/IDR, l'Autorità ha puntualmente illustrato i propri orientamenti in ordine al completamento del pacchetto recante la regolazione tariffaria dei servizi idrici (*Metodo Tariffario Idrico - MTI*), superando la logica transitoria della metodologia di riconoscimento dei costi a fini tariffari e facendo evolvere il MTT e il MTC, opportunamente adeguati ed integrati, in una prospettiva di più lungo termine e prevedendo per gli anni 2014 e 2015 un periodo di consolidamento, disciplinato sulla base di schemi regolatori;
- a completamento del vasto procedimento partecipativo avviato dall'Autorità, in data 13 dicembre 2013 è stata organizzata, a Milano, presso il Centro Congressi Auditorium, la II Conferenza Nazionale sulla Regolazione dei Servizi Idrici, nel corso della quale sono state affrontate le principali problematiche del settore, con specifico riguardo agli orientamenti formulati dall'Autorità, e sono stati auditi, in appositi incontri, tutti i soggetti, pubblici e privati, che ne hanno fatto richiesta;
- con deliberazione 643/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015);
- con la deliberazione da ultimo richiamata, l'Autorità ha, tra l'altro, definito una specifica procedura caratterizzata da una più precisa ripartizione dei compiti tra gestore e soggetto competente, finalizzata a superare le criticità derivanti dall'inerzia dei soggetti coinvolti, in particolare prevedendo - al comma 9.2 (per la predisposizione tariffaria degli anni 2012 e 2013) e ai commi 5.5 e 5.6 (relativamente alla predisposizione tariffaria degli anni 2014 e 2015) - che nei casi in cui gli Enti di governo dell'Ambito risultino inadempienti ai propri obblighi di predisposizione tariffaria rispettivamente per gli anni 2012-2013 e 2014-2015, il gestore possa presentare istanza di aggiornamento tariffario al soggetto competente, e che qualora quest'ultimo non ottemperi nei termini previsti, l'istanza del gestore sia da intendersi accolta dal medesimo soggetto competente per effetto di quanto già previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
- con deliberazione 203/2014/C/IDR, l'Autorità ha deliberato di proporre appello avverso le recenti sentenze del Tar Lombardia, Sezione II, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell'Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR;
- con deliberazione 204/2014/R/IDR, l'Autorità ha precisato che le citate sentenze non producono alcun effetto caducatorio sul MTI per gli anni 2014 e 2015, le cui

disposizioni sono pienamente cogenti, con particolare riferimento alla tempistica e allo svolgimento delle procedure ivi previste, mentre potrebbero determinare alcune variazioni dei conguagli riconosciuti per gli anni 2012 e 2013;

- con deliberazione 664/2015/R/IDR - preceduta dai documenti per la consultazione 406/2015/R/IDR e 577/2015/R/IDR - l'Autorità ha approvato il metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2), nell'ambito del quale, peraltro, la valorizzazione delle componenti a conguaglio di cui all'articolo 29 dell'Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR, avviene - in via provvisoria e nelle more della definizione dei contenziosi pendenti - anche sulla base dei moltiplicatori tariffari approvati dall'Autorità per il periodo 2012-2015, ovvero, nei casi di moltiplicatori tariffari non approvati dall'Autorità medesima, nel rispetto dei limiti di prezzo di cui al comma 7.1 della deliberazione 585/2012/R/IDR, al comma 5.1 della deliberazione 88/2013/R/IDR e al comma 9.3 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 6.1 della deliberazione 585/2012/R/IDR e il comma 5.1 della deliberazione 643/2013/R/IDR prevedono che gli Enti d'Ambito preposti siano tenuti a verificare la validità delle informazioni ricevute e che, se necessario, le rettifichino, le integrino o le modifichino secondo criteri funzionali ai principi di recupero integrale dei costi e di riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- il comma 6.9 della deliberazione 585/2012/R/IDR e il comma 5.8 della deliberazione 643/2013/R/IDR prevedono, poi, che laddove gli Enti d'Ambito non provvedano all'invio delle proprie determinazioni, la quota parte dei costi di funzionamento dell'Ente d'Ambito medesimo di cui all'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/06, è posta pari a 0;
- l'articolo 4 della deliberazione 643/2013/R/IDR, nel fornire la definizione dello "specifico schema regolatorio", enuclea l'insieme degli atti necessari alla predisposizione tariffaria che l'Ente d'Ambito o altro soggetto competente deve proporre all'Autorità ai fini della relativa approvazione, quali:
 - il programma degli interventi (PdI), che, ai sensi dell'art. 149, comma 3, del d.lgs. 152/06, specifica gli obiettivi da realizzare sulla base di una puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2014-2017, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza (comma 4.2, lett. a));
 - il piano economico-finanziario (PEF), che prevede, con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario, garantendo il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il

- rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati (comma 4.2, lett. b));
- la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire le regole tariffarie da ultimo introdotte (comma 4.2, lett. c));
 - al comma 5.1 della medesima deliberazione, nel disciplinare la procedura di approvazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015, l'Autorità dispone che le stesse siano predisposte dagli Enti d'Ambito o dagli altri soggetti all'uopo competenti anche sulla base dei dati - debitamente aggiornati - inviati nell'ambito del procedimento di raccolta dati disposto con deliberazione 347/2012/R/IDR;
 - la deliberazione 643/2013/R/IDR stabilisce che, entro il 31 marzo 2014, gli Enti d'Ambito o gli altri soggetti competenti, trasmettano, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, ai sensi del comma 5.3, lett. d), gli atti e i dati di seguito indicati:
 - i. il programma degli interventi, come definito al comma 4.2, lett. a), della deliberazione 643/2013/R/IDR;
 - ii. il piano economico-finanziario - come definito al comma 4.2, lett. b), della deliberazione 643/2013/R/IDR - che esplicita il vincolo ai ricavi (VRG) e il moltiplicatore tariffario ϑ che ciascun gestore dovrà applicare negli anni 2014 e 2015;
 - iii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
 - iv. l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione dell'aggiornamento del piano economico-finanziario;
 - v. l'aggiornamento, secondo le modalità sopra specificate, dei dati necessari richiesti;
 - il comma 6.1, lett. b), del provvedimento in parola prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, a seguito della predisposizione da parte degli Enti d'Ambito, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, i gestori applichino agli utenti le tariffe comunicate all'Autorità per la citata approvazione;
 - il Titolo 2 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR fornisce indicazioni di metodo e di contenuto informativo minimo per la stesura dell'aggiornamento del programma degli interventi (PdI) e del piano economico-finanziario (PEF) da parte degli Enti d'Ambito o altri soggetti competenti;
 - con determinazioni 2/2014 DSID e 3/2014 DSID è stata definita la procedura di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015 e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione di PdI e PEF, fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie;
 - per il biennio 2012-2013, l'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano ha trasmesso, in data 18 novembre 2013, dati, atti e documenti, ai sensi delle deliberazioni 347/2012/R/IDR, 585/2012/R/IDR e 73/2013/R/IDR, da cui è emerso, in particolare, che con deliberazione commissariale n. 17 del 29 aprile 2013, sono stati approvati (come chiarito con il successivo verbale del 26 settembre 2013) i VRG a copertura dei costi complessivi ritenuti ammissibili, determinando i corrispondenti moltiplicatori tariffari ($\vartheta^{2012} = 1,159$ e $\vartheta^{2013} = 1,146$), e specificando che la differenza tra i teta calcolati e i teta applicati (nel rispetto del limite di prezzo)

sarebbe stata oggetto di conguaglio all'esito della prevista istruttoria da parte dell'Autorità;

- relativamente alle tariffe per il biennio 2014-2015, l'Ente d'Ambito in oggetto, in data 8 luglio 2015, ha provveduto a trasmettere all'Autorità la deliberazione commissariale n. 15 del 30 giugno 2015, con la quale - in considerazione delle disposizioni introdotte dalla legge della Regione Campania n. 16/2014 in ordine al trasferimento delle c.d. "Opere Regionali" ai gestori del SII, nonché alla luce del conseguente mutamento delle condizioni poste alla base dello sviluppo del piano economico-finanziario - ha proceduto all'aggiornamento dello "Schema regolatorio approvato con deliberazione commissariale 31/3/2014, n. 27" e precedentemente trasmesso all'Autorità in data 10 aprile 2014, approvando i seguenti valori del moltiplicatore tariffario:
 - $g^{2014} = 1,445$, determinato al fine dell'effettuazione dei conguagli di cui all'art. 9 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR;
 - $g^{2015} = 1,494$;

e specificando contestualmente che "la quota residua delle componenti a conguaglio (...) prevista in tariffa nel 2016 [è determinata] pari a € 37.857.221";

- l'Autorità, secondo quanto disposto dal comma 2.6 della deliberazione 347/2012/R/IDR, si riserva di verificare, anche successivamente all'approvazione della tariffa e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati, la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

CONSIDERATO CHE:

- con istanza di aggiornamento delle relative predisposizioni tariffarie, trasmessa in data 16 ottobre 2015 all'Autorità e all'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano, il gestore GORI S.p.a. - pur ribadendo la propria situazione di difficoltà finanziaria (peraltro già rappresentata all'Autorità con nota congiunta dell'Ente d'Ambito e della Regione Campania, in data 17 aprile 2015) - ha manifestato la propria disponibilità "al rinvio nel 2016, come conguaglio, anche della (...) quota del VRG 2015 eccedente i limiti del moltiplicatore massimo", con la finalità di favorire la sostenibilità sociale della tariffa del SII attraverso il contenimento dell'incremento tariffario nei limiti stabiliti dall'Autorità. Contestualmente, il gestore ha fornito:
 - una "Relazione ricognitiva" degli effetti prodotti dalla deliberazione dell'Autorità 338/2015/R/IDR (con la quale sono stati determinati d'ufficio, ponendoli pari a 0,9, i valori del moltiplicatore tariffario riferiti a Regione Campania, per il periodo 2012-2015) sullo specifico schema regolatorio approvato dall'Ente d'Ambito con la richiamata deliberazione n. 15 del 30 giugno 2015, e specificando al contempo che la medesima Relazione "non tiene conto né della rideterminazione delle tariffe all'ingrosso di ABC nei termini esposti nell'istruttoria della Gestione Commissariale dell'Ente d'Ambito dell'ATO 2 (...), né degli impatti della

delibera AEEGSI n. 338/2015/R/IDR sulle medesime tariffe all'ingrosso di ABC";

- un corredo di dati (trasmesso in data 20 gennaio 2016) e uno sviluppo del piano economico finanziario coerente con le proposte sopra avanzate;
- nella menzionata nota del 16 ottobre 2015, inoltre, il gestore GORI S.p.a. ha precisato che *“il ripristino/mantenimento dell'equilibrio finanziario della gestione del SII dell'ATO 3 resta comunque subordinato alla approvazione da parte della Regione Campania della (...) richiesta di rateizzo della [posizione] debitoria maturata nel periodo 2013-2014, atteso che tale rateizzo è stato posto dall'Ente d'Ambito come imprescindibile assunto e presupposto del vigente Piano Economico Finanziario dell'ATO 3”*;
- successivamente, con legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15, la Regione Campania ha introdotto norme per il *“Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano”* e ha previsto al comma 9 dell'art. 21 che *“I poteri dei Commissari nominati per la liquidazione dei soppressi Enti d'Ambito e per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 152/2006, in continuità e conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 137 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (...), cessano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, se i Comuni non hanno provveduto alla costituzione degli organi dell'EIC [Ente Idrico Campano], i Commissari continuano ad assicurare, fino alla costituzione dei suddetti organi, l'adozione degli atti di ordinaria amministrazione necessari a garantire la continuità delle funzioni assegnate dalla normativa nazionale agli Enti di Governo degli ambiti territoriali ottimali”*;
- con legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1, la Regione Campania ha, poi, introdotto il comma 9-bis all'art. 21 della l.r. n. 15/2015 richiamata al precedente alinea, prevedendo che *“In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti adottati dai Commissari nominati per la liquidazione dei soppressi Enti d'Ambito in materia tariffaria e di conguagli tariffari in attuazione della delibera AEEGSI n. 643/2013 e per i quali pendono ricorsi in sede giurisdizionale amministrativa, sono inefficaci fino alle determinazioni definitive adottate da parte del costituendo Ente Idrico Campano, sentito il Consiglio Distrettuale competente”*;
- la richiamata disciplina introdotta dalla Regione Campania sembra dunque essere stata dettata, in primo luogo, dalla finalità di garantire - anche nelle more della prima attuazione della legge in parola - la continuità dell'esercizio delle competenze attribuite agli Enti d'Ambito dalla normativa nazionale;
- a fronte della menzionata istanza presentata, in data 16 ottobre 2015, dal gestore GORI S.p.a., nonché alla luce della protratta inerzia dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano, l'Autorità in data 29 gennaio 2016 ha diffidato l'Ente d'Ambito medesimo ad assumere, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, le determinazioni tariffarie di propria competenza esprimendo, nello specifico, le proprie valutazioni sulla proposta presentata dal gestore, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
 - modalità di adeguamento delle predisposizioni tariffarie in parola alla

- determinazione tariffaria d'ufficio adottata nei confronti della Regione Campania con deliberazione dell'Autorità 338/2015/R/IDR;
- mantenimento dell'equilibrio-finanziario della gestione alla luce del nuovo piano economico-finanziario, che - al fine di rendere più sostenibile la spesa degli utenti del servizio idrico integrato - è stato elaborato dal gestore assumendo una riallocazione dei conguagli (corrispondenti ai valori dei moltiplicatori tariffari precedentemente approvati da codesto Ente d'Ambito, come modificati per effetto della richiamata deliberazione 338/2015/R/IDR) che prevede in particolare specifiche modalità di recupero a partire dal 2016;
 - *iter* di approvazione da parte della Regione Campania della richiesta di rateizzo della posizione debitoria maturata del gestore GORI S.p.a., nonché eventuale relativo impatto sull'equilibrio finanziario della gestione;
- decorsi oltre 30 giorni dalla menzionata diffida, l'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano non ha prodotto elementi che attestassero gli esiti delle verifiche condotte per accertare la sostenibilità dell'istanza formulata dal gestore GORI S.p.a. (di cui, peraltro l'Ente d'Ambito è socio di maggioranza), né ha provveduto a segnalare la necessità di rettifiche o integrazioni da apportare alla stessa, ricadendo nei presupposti di cui al comma 6.8 della deliberazione 585/2012/R/IDR e al comma 5.8 della deliberazione 643/2013/R/IDR;
 - l'Ente d'Ambito, pertanto, non ha proceduto ad assumere alcuna nuova determinazione tariffaria, tesa peraltro a garantire la necessaria continuità all'esercizio delle competenze attribuite agli Enti d'Ambito dalla normativa nazionale, che tra l'altro la legge regionale in questione intendeva perseguire. In particolare, con nota in data 15 febbraio 2015, l'Ente d'Ambito in parola si è limitato a segnalare che *“in data 23/12/2015 (...) la Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Giunta Regionale della Campania ha comunicato <<l'indisponibilità (...) di concedere la rateizzazione richiesta da codesta società in relazione al dovuto per i canoni di depurazione e collettamento per il periodo 2013/15>>”*, senza esprimere alcuna valutazione in ordine all'impatto sull'equilibrio economico-finanziario conseguente alla rimodulazione del piano economico-finanziario proposta dal gestore al fine di rendere più sostenibile la spesa degli utenti del servizio idrico integrato, né in relazione al trattamento della componente di costo per gli acquisti all'ingrosso per la parte riferita ai grossisti Regione Campania e ABC a.s.;
 - nelle more *“delle determinazioni definitive adottate da parte del costituendo Ente Idrico Campano, sentito il Consiglio Distrettuale competente”* (come previste dall'art. 21, comma 9-bis, della citata l.r. 15/2015), l'istanza presentata dal gestore GORI S.p.a. ai sensi dei commi 5.5 e 9.2 della deliberazione 643/2013/R/IDR possa essere accolta in un'ottica di tutela dell'utenza.

CONSIDERATO CHE:

- con gli atti e i documenti trasmessi, l'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano, a partire dall'analisi degli attuali livelli di servizio, ha rilevato sul proprio territorio *criticità* riconducibili ai seguenti aspetti:
 - parziale copertura dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;
 - vetustà degli impianti e della rete idrica e fognaria;
 - presenza di perdite di rete e di casi di allagamento;
- a fronte delle menzionate criticità, l'Ente d'Ambito in oggetto ha individuato tra i principali *obiettivi specifici* della pianificazione i seguenti:
 - estensione del grado di copertura dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;
 - riduzione del livello di vetustà degli impianti e delle reti;
 - rinnovo dei sistemi di misura;
- in considerazione dei rappresentati obiettivi specifici - peraltro risultanti dall'aggiornamento del programma degli interventi trasmesso nel luglio 2015 - l'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano ha programmato, fino al 2017, i seguenti *interventi* ritenuti prioritari:
 - manutenzione straordinaria per le opere di acquedotto, fognatura e depurazione;
 - sostituzione di tratti di condutture idriche e fognarie;
 - realizzazione di allacciamenti delle reti fognarie comunali ai collettori comprensoriali;
 - sostituzione dei misuratori vetusti e installazione di strumenti di telecontrollo;
- ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR, l'Autorità si riserva di verificare l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti.

CONSIDERATO CHE:

- a fronte degli obiettivi specifici definiti in precedenza, l'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano ha previsto
 - un elevato fabbisogno di investimenti per il quadriennio 2014-2017 in rapporto alle infrastrutture esistenti,
 - la presenza di variazioni sistemiche nelle attività svolte dal gestore, a seguito del trasferimento gestionale dell'impianto di depurazione di Scafati e degli impianti di sollevamento idrico denominati "Centrale Monaco Aiello" e "Centrale Vigna Caracciolo", tale da richiedere una modifica dei costi pianificati, *Op^{new}*,posizionandosi di fatto - ai fini del computo tariffario per gli anni 2014 e 2015 - nel *Quadrante IV* della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 12 dell'Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR;
- nella Relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria, è stato esplicitato di non essersi avvalsi della possibilità di utilizzare forme di

- ammortamento accelerato, ovvero della facoltà di valorizzare la componente *FNI^{new}* a titolo di anticipazione per il finanziamento di nuovi investimenti ritenuti prioritari, di cui agli articoli 12 e 18 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR;
- nel corso delle analisi delle predisposizioni in parola, sono state riscontrate alcune criticità nella trattazione di specifiche componenti tariffarie, come peraltro confermato e approfondito nell'ambito della verifica ispettiva condotta ai sensi della deliberazione 29/2014/E/IDR, cui ha fatto seguito il procedimento sanzionatorio avviato con deliberazione 380/2014/S/IDR, nonché la comunicazione delle relative risultanze istruttorie trasmessa dall'Autorità al gestore GORI S.p.a. in data 4 marzo 2016. In particolare, si è rilevato che:
 - a) è stato indicato, nel “*ModStratificazione*” del “*FileATO*”, un fondo ammortamento (*FA_{IP}*) pari a zero in corrispondenza di taluni beni strumentali al SII per i quali sussisteva l'obbligo di ammortamento, in violazione dell'art. 7, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 585/2012/R/IDR;
 - b) sono state valorizzate le immobilizzazioni acquisite da Acquedotto Vesuviano S.p.a., con riferimento a varie categorie di cespiti di cui alla “*Tabella 6 – Categorie cespiti*”, comprendendo le rivalutazioni economiche e monetarie (anni 1975, 1977, 1983, 1986, 1987 e 1991), in violazione dell'art. 8, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 585/2012/R/IDR;
 - c) con riferimento all'annualità 2013, è stato indicato come rata dei mutui ai proprietari (*MT_p*) un importo (€7.153.437) che non corrisponderebbe al valore della rata di mutuo approvata (€3.090.680) dall'Ente d'Ambito in una data antecedente all'entrata in vigore della medesima deliberazione 585/2012/R/IDR, contravvenendo alle indicazioni di cui all'art. 1, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione da ultimo richiamata;
 - in sede di aggiornamento del piano economico-finanziario, è stato specificato che “*in via cautelativa e in attesa degli esiti del procedimento sanzionatorio in corso, [si è] ritenuto opportuno apportare al calcolo tariffario le correzioni discendenti da due [in particolare dalle contestazioni sub a) e sub b)] delle contestazioni rilevate dall'Autorità*”;
 - nell'ambito della proposta, presentata da GORI S.p.a., di “*rimodulazione dei VRG nei limiti del teta massimo applicabile con rinvio agli esercizi futuri della quota di VRG in eccesso al limite*”, il medesimo gestore (con nota esplicativa trasmessa in data 3 marzo 2016) ha precisato che “*Le componenti tariffarie rinviate per effetto del limite del moltiplicatore tariffario massimo applicabile hanno riguardato la copertura finanziaria dei costi relativi ai Servizi di fornitura di acqua all'ingrosso e collettamento e depurazione delle acque reflue, anche ai sensi dell'Accordo [del 24 giugno 2013 sottoscritto tra Regione Campania, Ente d'Ambito, Acqua Campania S.p.a. e GORI S.p.a., in attuazione della delibera della Giunta Regione Campania n. 171 del 3 giugno 2013] e dell'Atto Aggiuntivo*”;

- con riferimento al citato “*Accordo*” del 24 giugno 2013 - nonché al relativo “*Atto Aggiuntivo*” - a seguito dei chiarimenti richiesti dall’Autorità con nota del 29 gennaio 2016, il gestore GORI S.p.a. ha sottolineato (nella comunicazione trasmessa in data 5 febbraio 2016) che “*mediante l’Accordo e l’Atto aggiuntivo, l’Ente d’Ambito e la GORI hanno accettato una tariffa per le forniture dei servizi regionali più alta rispetto a quella prevista nel Piano d’Ambito pro tempore vigente, con l’effetto di:*
 - *stabilire un piano di rientro del debito a favore della Regione per i corrispettivi fino al 2012 correlato al recupero dei congruaggi tariffari ante 2012;*
 - *dover adeguare, in rialzo, a partire dal 2012, la tariffa praticata all’utenza dell’ATO n. 3, al fine di garantire la copertura di tali maggiori costi secondo le previsioni del metodo tariffario nazionale adottato dall’AEEGSI*”.

Il gestore ha, inoltre, chiarito che all’art. 3 dell’Accordo in parola è espressamente previsto che: “*In ogni caso le parti ridetermineranno gli impegni economico-finanziari oggetto del presente accordo e le relative e rispettive modalità di assolvimento (incluso il Piano di Rientro [...] e il Piano di recupero dei congruaggi tariffari [...]) in conseguenza e conformemente, previo specifico accordo, ad eventuali disposizioni previste dalla normativa pro tempore vigente e dai provvedimenti in materia tariffaria adottati dalle Autorità pubbliche competenti [leggi: Autorità e Commissario]*”;

- al riguardo, è stato in più sedi evidenziato come, in base alla normativa vigente ed in particolare ai sensi dell’art. 5 della deliberazione 585/2012/R/IDR, le convenzioni in essere avrebbero dovuto adeguarsi, a pena di inefficacia, al nuovo quadro regolatorio definito dall’Autorità, per gli anni 2012 e 2013, con la citata deliberazione; detta previsione è stata confermata dal giudice amministrativo (v. ex multis sent. Tar Lombardia 15 maggio 2014 n. 1274, dove si è precisato che “*l’art. 10, comma 14, lett. d) ed f) del D.L. n. 70 del 2011 attribuisce all’Autorità il potere di approvare il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato nonché di impartire, a pena d’inefficacia, prescrizioni sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d’ambito territoriale ottimale e i gestori del servizio idrico integrato. Tale previsione di rango primario ha dunque autorizzato l’AEEGSI ad eterointegrare le convenzioni; pertanto il modello configurato dal citato art. 1339 c.c. può dirsi rispettato*”) e ribadita, per quanto concerne le annualità 2014 e 2015, dalla deliberazione 643/2013/R/IDR;
- per quanto concerne l’articolazione tariffaria applicata all’utenza, si è specificato di aver proceduto alla revisione della stessa seguendo i criteri di cui all’articolo 39 dell’Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR;
- dall’esame delle predisposizioni tariffarie relative al quadriennio 2012-2015, la quota dei costi di funzionamento dell’Ente d’Ambito riconosciuta in tariffa ai sensi dell’articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/06, è risultata:
 - per gli anni 2012 e 2013, rispettivamente, pari a 1.000.000 euro e

- 2.300.755 euro;
- con riferimento agli anni 2014 e 2015, rispettivamente, pari a 2.349.071 euro e a 2.398.420 euro.

RITENUTO CHE:

- sulla base dei dati, degli atti e delle informazioni inviate ai sensi della deliberazione 585/2012/R/IDR e 643/2013/R/IDR, per la gestione di cui all'Allegato A:
 - non siano presenti le casistiche per la determinazione delle tariffe d'ufficio da parte dell'Autorità, di cui al comma 6.7 della deliberazione 585/2012/R/IDR e al comma 5.7 della deliberazione 643/2013/R/IDR;
 - non sussistano le condizioni di esclusione dall'aggiornamento tariffario, di cui all'articolo 3 della deliberazione 585/2012/R/IDR e all'articolo 7 della deliberazione 643/2013/R/IDR;
- in esito alla valutazione della predisposizione tariffaria trasmessa per gli anni 2012 e 2013, gli elaborati ricevuti risultino coerenti, pur con le precisazioni e nei limiti sotto indicati, con le disposizioni di cui alla deliberazione 585/2012/R/IDR;
- in esito alla valutazione dello specifico schema regolatorio trasmesso per gli anni 2014 e 2015, gli elaborati ricevuti risultino coerenti, con le precisazioni di seguito riportate, con le disposizioni di cui alla deliberazione 643/2013/R/IDR e alle determinazioni 2/2014 DSID e 3/2014 DSID;
- al fine di garantire la continuità del servizio erogato in un'ottica di tutela dell'utenza, nonché in ragione della protratta inerzia dell'Ente d'Ambito nel fornire le nuove valutazioni e determinazioni tariffarie di propria competenza, sia necessario considerare l'istanza (trasmessa dal gestore GORI S.p.a.) accolta dall'Ente d'Ambito quale predisposizione tariffaria, a seguito del perfezionarsi del silenzio assenso. La medesima predisposizione reca, tra l'altro:
 - un trattamento dei costi degli acquisti di servizi all'ingrosso, finalizzato a recepire gli effetti prodotti dalla deliberazione dell'Autorità 338/2015/R/IDR (con la quale sono stati determinati d'ufficio i valori del moltiplicatore tariffario riferiti a Regione Campania, per il periodo 2012-2015);
 - la *“rimodulazione dei VRG nei limiti del teta massimo applicabile con rinvio agli esercizi futuri della quota di VRG in eccesso al limite”*;
- tenuto conto della richiamata rimodulazione, sia opportuno approvare i valori del moltiplicatore tariffario, relativi al primo periodo regolatorio 2012-2015, come indicati nella Tabella 1 dell'Allegato A e, in particolare, nel rispetto del previsto limite alla variazione annuale di prezzo;
- a seguito della erronea valorizzazione della voce di costo *“Mutui dei proprietari”* (MTp) nel computo tariffario relativo all'anno 2013, anche alla luce del procedimento sanzionatorio avviato con deliberazione 380/2014/S/IDR nonché della comunicazione delle relative risultanze istruttorie trasmessa dall'Autorità al gestore, sia opportuno rettificare l'importo di tale componente tariffaria da 7.153.437 euro a 3.090.680 euro;

- a seguito della riferita riallocazione dei conguagli, e tenuto conto della rettifica in ordine al trattamento della componente *MTP* che occorre apportare agli stessi sulla base delle motivazioni di cui si è detto in precedenza, sia opportuno esplicitare nella Tabella 2 dell'Allegato A la quota residua delle componenti a conguaglio, il cui riconoscimento in tariffa viene previsto successivamente al 2015;
- sia necessario impartire all'Ente d'Ambito, a pena di inefficacia, di procedere all'adeguamento dei piani economico-finanziari (caratterizzati per il primo periodo regolatorio da una variazione annuale del moltiplicatore tariffario nel rispetto dei limiti fissati dalla regolazione), tenendo conto della rettifica sopra specificata, da apportare ai conguagli le cui modalità di riconoscimento sono previste a partire dal 2016;
- assicurando la separazione funzionale dalla qualità di socio di maggioranza di GORI S.p.a. rivestita dal medesimo Ente d'Ambito, sia necessario richiedere all'Ente d'Ambito in oggetto, in ragione dell'elevata entità complessiva dei conguagli, di verificare le condizioni di sostenibilità per l'utenza e di mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, secondo condizioni di efficienza per il gestore, nonché di monitorare le modalità per il rateizzo della posizione debitoria maturata del gestore GORI S.p.a. nei confronti di Regione Campania, informando tempestivamente l'Autorità degli esiti delle verifiche compiute;
- sia altresì necessario, in ragione delle riscontrate carenze manifestate dall'Ente d'Ambito nella conduzione dell'istruttoria sugli elementi indispensabili alla conclusione del presente procedimento, prescrivere all'Ente d'Ambito di fornire, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, gli elementi di seguito indicati:
 - gli esiti delle verifiche compite in ordine alle assunzioni alla base del trattamento della componente di costo per gli acquisti all'ingrosso, e in particolare in ordine alle previsioni di cui all'Accordo - sottoscritto in data 24 giugno 2013 - per la regolazione dei rapporti tra Regione Campania, Ente d'Ambito, Acqua Campania S.p.a. e GORI S.p.a., di cui il medesimo soggetto competente avrà tenuto conto nella quantificazione delle partite pregresse relative a periodi precedenti al trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore, chiedendo altresì di verificare che il medesimo accordo sia compatibile con il principio di eterointegrazione (confermato dalla giurisprudenza in sopra richiamata) alla luce delle disposizioni introdotte dall'Autorità a partire dal 2012;
 - i costi sostenuti dal medesimo Ente d'Ambito per il proprio funzionamento negli anni 2014 e 2015, fornendone adeguata attestazione;
- con riferimento ai conguagli relativi agli anni 2012 e 2013, nelle more della definizione dei pendenti contenziosi di cui si è detto in precedenza, e fatti salvi gli effetti che da questi deriveranno, appare opportuno riconoscere, in via provvisoria, i valori oggetto di approvazione da parte dell'Autorità per le annualità 2012 e 2013, prevedendo che l'eventuale conguaglio finale sia determinato a seguito della definizione dei citati contenziosi

DELIBERA

1. ai fini della valorizzazione dei conguagli nell'ambito del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2), di concludere, con riferimento al periodo 2012-2013 considerato dal MTT e al periodo 2014-2015 considerato dal MTI, il procedimento di verifica delle predisposizioni tariffarie relative all'Ambito Territoriale Ottimale Sarnese Vesuviano, e prescrivendo all'Ente d'Ambito l'adeguamento dei piani economico-finanziari ai valori riportati nell'Allegato A, secondo le precisazioni di cui in premessa;
2. di approvare, quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell'articolo 2, comma 17 della legge 481/95, con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa, i valori del moltiplicatore *g* di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A;
3. di esplicitare nella Tabella 2 dell'Allegato A la quota residua delle componenti a conguaglio, di cui all'art. 29 dell'Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR, prevista in tariffa successivamente al 2015;
4. di prescrivere all'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano di trasmettere, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, la conclusione della verifica in ordine al trattamento della componente di costo per gli acquisti all'ingrosso, nonché di trasmettere all'Autorità il dettaglio dei costi sostenuti, per le annualità 2014 e 2015, per il funzionamento della propria struttura;
5. di prevedere, ai sensi della deliberazione 204/2014/R/IDR, che - con riferimento ai conguagli relativi agli anni 2012 e 2013 - nelle more della definizione dei contenziosi pendenti relativi al citato biennio e fatti salvi gli effetti che da questi deriveranno, siano riconosciuti, in via provvisoria, i valori oggetto di approvazione da parte dell'Autorità, e di prevedere che il relativo eventuale conguaglio finale sia determinato a seguito della definizione dei citati contenziosi pendenti;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

10 marzo 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni